

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1879/2000 della Commissione del 5 settembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Commissione

2000/532/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 1147] ..... 3**

2000/533/CE:

Decisione della Commissione, del 17 agosto 2000, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia [notificata con il numero C(2000) 2405] 25

2000/534/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 agosto 2000, che stabilisce le misure di applicazione necessarie per attuare l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee dell'8 agosto 2000 relativa alla causa T-159/00 R [notificata con il numero C(2000) 2535] ..... 26**

2000/535/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 settembre 2000, che proroga per la terza volta la validità della decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 2650] ..... 27**

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1879/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 settembre 2000**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 settembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	73,7
	999	73,7
0707 00 05	052	75,3
	628	142,3
	999	108,8
0709 90 70	052	59,9
	388	53,7
	999	56,8
0805 30 10	388	57,3
	524	60,1
	528	61,8
	999	59,7
0806 10 10	052	73,4
	064	38,2
	400	173,8
	999	95,1
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
400		72,0
508		59,9
512		77,4
528		59,2
720		66,1
728		63,8
800		192,9
804		72,2
999		83,8
0808 20 50		052
	388	64,7
	999	77,2
0809 30 10, 0809 30 90	052	109,2
	999	109,2
0809 40 05	052	55,1
	064	51,6
	066	60,3
	068	47,5
	094	46,7
	400	138,9
	999	66,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2000

**che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi**

[notificata con il numero C(2000) 1147]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/532/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti <sup>(1)</sup> modificata dalla direttiva 91/156/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, lettera a),

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni Stati membri hanno notificato svariate categorie di rifiuti che essi ritengono presentare una o più caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE stabilisce che la Commissione è tenuta ad esaminare le notifiche degli Stati membri allo scopo di modificare l'elenco dei rifiuti pericolosi di cui alla decisione 94/904/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (3) Qualunque tipo di rifiuto inserito nell'elenco dei rifiuti pericolosi deve essere incluso anche nel catalogo europeo dei rifiuti, istituito mediante decisione 94/3/CE

della Commissione <sup>(5)</sup>. Per rendere più trasparente il sistema di classificazione e semplificare le disposizioni in vigore è opportuno compilare un elenco comunitario che integri l'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 94/3/CE e quello dei rifiuti pericolosi di cui alla decisione 94/904/CE.

- (4) La Commissione è assistita a tale scopo dal comitato costituito in virtù dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
- (5) Le disposizioni previste nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal suddetto comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È adottato l'elenco contenuto nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 <sup>(6)</sup> e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

<sup>(5)</sup> GU L 5 del 7.1.1994, pag. 15.

<sup>(6)</sup> L'espressione «sostanza tossica per il ciclo riproduttivo» è stata introdotta con la direttiva 92/32/CEE del Consiglio (GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1), recante settima modifica alla direttiva 67/548/CEE. Tale espressione sostituisce il termine «teratogena» dando una definizione più precisa, senza tuttavia modificare il concetto alla base. Corrisponde dunque al codice H10 dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14.

- punto di infiammabilità  $\leq 55$  °C,
- una o più sostanze classificate <sup>(1)</sup> come molto tossiche in concentrazione totale  $\geq 0,1$  %,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale  $\geq 3$  %,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale  $\geq 25$  %,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale  $\geq 1$  %,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale  $\geq 5$  %,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale  $\geq 10$  %,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale  $\geq 20$  %,
- una o più sostanze riconosciute come cancerogene (categorie 1 o 2) in concentrazione totale  $\geq 0,1$  %,
- una o più sostanze riconosciute come tossiche per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificate come R60 o R61 in concentrazione totale  $\geq 0,5$  %,
- una o più sostanze riconosciute come tossiche per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificate come R62 o R63 in concentrazione totale  $\geq 5$  %,
- una o più sostanze mutagene della categoria 1 o 2 classificate come R46 in concentrazione totale  $\geq 0,1$  %,
- una o più sostanze mutagene della categoria 3 classificate come R40 in concentrazione totale  $\geq 1$  %.

#### Articolo 3

In casi eccezionali gli Stati membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati presentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato

nell'elenco come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE, gli Stati membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. Le decisioni adottate dagli Stati membri sono comunicate alla Commissione ad intervalli annuali. La Commissione esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorre provvedere ad una modifica dell'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati membri.

#### Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 1° gennaio 2002.

#### Articolo 5

La decisione 94/3/CE e la decisione 94/904/CE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2002.

#### Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Margot WALLSTRÖM

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) e successive modifiche. I limiti di concentrazione si riferiscono a quelli specificati nella direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14) e successive modifiche.

## ALLEGATO

**Elenco dei rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi***Introduzione*

1. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tuttavia, l'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.
2. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della medesima direttiva.
3. I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
  - 3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. (Nota: è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi). Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.
  - 3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
  - 3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
  - 3.4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1.
4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco «\*» sono rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, primo trattino, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5.
5. Ai fini della presente decisione per «sostanza pericolosa» si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per «metallo pesante» si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli siano in forme metalliche classificate come pericolose.
6. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimenti specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l'articolo 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12; 13 e H14 al momento l'articolo 2 della presente decisione non specifica alcunché.
7. Per la numerazione delle covi contenute nell'elenco sono state applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non utilizzato in precedenza nella decisione 94/3/CE.

## INDICE

**Capitoli dell'elenco***(codici a due cifre)*

- 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione, trattamento e ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava
- 02 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura
- 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
- 04 Rifiuti della lavorazione delle pelli, delle pellicce e dell'industria tessile
- 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06 Rifiuti da processi chimici inorganici
- 07 Rifiuti da processi chimici organici
- 08 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (Pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
- 09 Rifiuti dell'industria fotografica
- 10 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
- 11 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa
- 12 Rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli e plastiche
- 13 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 e 12)
- 14 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 e 08)
- 15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 17 Rifiuti da costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
- 18 Rifiuti dalla ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)
- 19 Rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua
- 20 Rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

- 01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE, TRATTAMENTO E ULTERIORE LAVORAZIONE DI MINERALI E MATERIALI DI CAVA**
- 01 01 rifiuti da estrazione di minerali**
- 01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
- 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
- 01 02 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali**
- 01 02 01 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi
- 01 02 02 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi
- 01 03 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi**
- 01 03 01 colle
- 01 03 02 polveri e rifiuti polverosi
- 01 03 03 fanghi rossi dalla produzione di allumina
- 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 01 04 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi**
- 01 04 01 ghiaia e rocce triturate di scarto
- 01 04 02 sabbia e argilla di scarto
- 01 04 03 polveri e rifiuti polverosi
- 01 04 04 rifiuti della produzione di potassa e salgemma
- 01 04 05 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
- 01 04 06 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
- 01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione**
- 01 05 01 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
- 01 05 02 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite
- 01 05 03 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
- 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
- 01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA**
- 02 01 rifiuti delle produzioni primarie**
- 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 01 02 scarti animali
- 02 01 03 scarti vegetali
- 02 01 04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
- 02 01 05\* rifiuti agrochimici
- 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
- 02 01 07 rifiuti derivanti dalle silvicoltura
- 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 02 rifiuti dalla preparazione e dal trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale**
- 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 02 02 scarti animali
- 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
- 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 03 rifiuti dalla preparazione e dal trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco; dalla produzione di conserve alimentari; dalla lavorazione del tabacco**
- 02 03 01 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
- 02 03 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
- 02 03 03 rifiuti da separazione con solventi



- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 03 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 04 rifiuti dalla raffinazione dello zucchero**
- 02 04 01 terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
- 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
- 02 04 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia**
- 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 06 rifiuti della pasta e della panificazione**
- 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
- 02 06 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 07 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)**
- 02 07 01 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
- 02 07 02 rifiuti dalla distillazione di bevande alcoliche
- 02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI**
- 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 02 segatura
- 03 01 03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
- 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 03 02 rifiuti dai trattamenti conservativi del legno**
- 03 02 01\* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
- 03 02 02\* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
- 03 02 03\* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
- 03 02 04\* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone**
- 03 03 01 corteccia
- 03 03 02 fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
- 03 03 03 fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro
- 03 03 04 fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
- 03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
- 03 03 06 fibra e fanghi di carta
- 03 03 07 scarti del riciclaggio della carta e del cartone
- 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DELLE PELLI, DELLE PELLICCE E DELL'INDUSTRIA TESSILE**
- 04 01 rifiuti dell'industria della lavorazione delle pelli e delle pellicce**
- 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
- 04 01 02 rifiuti di calcinazione
- 04 01 03\* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
- 04 01 04 liquido di concia contenente cromo
- 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
- 04 01 06 fanghi, in particolare derivanti dal trattamento sul posto degli effluenti, contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi, in particolare derivanti dal trattamento sul posto degli effluenti, non contenenti cromo
- 04 01 08 cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli polveri di lucidatura contenenti cromo
- 04 01 09 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
- 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 04 02 rifiuti dell'industria tessile**
- 04 02 01 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
- 04 02 02 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
- 04 02 03 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
- 04 02 04 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura
- 04 02 05 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale
- 04 02 06 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale
- 04 02 07 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche
- 04 02 08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste
- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)
- 04 02 14\* rifiuti provenienti da operazioni di finitura contenenti solventi organici
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 04 02 14
- 04 02 16\* tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
- 04 02 17 tinture e pigmenti diversi da quelli di cui al punto 04 02 16
- 04 02 19\* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
- 04 02 20 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 04 02 19
- 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE**
- 05 01 residui oleosi e rifiuti solidi**
- 05 01 02 fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 03\* morchie e fondi di serbatoi
- 05 01 04\* fanghi acidi da processi di alchilazione
- 05 01 05\* perdite di olio
- 05 01 06 fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione
- 05 01 07\* catrami acidi
- 05 01 08\* altri catrami
- 05 01 09\* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
- 05 01 10 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 05 01 09
- 05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 05 02 residui non oleosi e rifiuti solidi**
- 05 02 01 fanghi dal trattamento acqua alimentazione caldaie
- 05 02 02 rifiuti da torri di raffreddamento
- 05 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 05 04      filtri di argilla esauriti**
- 05 04 01\*      filtri di argilla esauriti
- 05 05      rifiuti da processi di desolforazione del petrolio**
- 05 05 01      rifiuti contenenti zolfo
- 05 05 99      rifiuti non specificati altrimenti
- 05 06      rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone**
- 05 06 01\*      catrami acidi
- 05 06 02      asfalto
- 05 06 03\*      altri catrami
- 05 06 04      rifiuti da torri di raffreddamento
- 05 06 99      rifiuti non specificati altrimenti
- 05 07      rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale**
- 05 07 01\*      fanghi contenenti mercurio
- 05 07 02      rifiuti contenenti zolfo
- 05 07 99      rifiuti non specificati altrimenti
- 05 08      rifiuti dalla rigenerazione dell'olio**
- 05 08 01\*      filtri di argilla esauriti
- 05 08 02\*      catrami acidi
- 05 08 03\*      altri catrami
- 05 08 04\*      rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
- 05 08 99      rifiuti non specificati altrimenti
- 06          RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI**
- 06 01      soluzioni acide di scarto**
- 06 01 01\*      acido solforoso e solforico
- 06 01 02\*      acido cloridrico
- 06 01 03\*      acido fluoridrico
- 06 01 04\*      acido fosforo e fosforico
- 06 01 05\*      acido nitroso e nitrico
- 06 01 99\*      rifiuti non specificati altrimenti
- 06 02      soluzioni alcaline**
- 06 02 01\*      idrossido di calcio
- 06 02 02\*      soda (idrossido di sodio)
- 06 02 03\*      ammoniaca
- 06 02 99\*      rifiuti non specificati altrimenti
- 06 03      sali e loro soluzioni**
- 06 03 01      carbonati (tranne 02 04 02)
- 06 03 02      soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri
- 06 03 03      sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri
- 06 03 04      soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri
- 06 03 05      sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati
- 06 03 06      soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati
- 06 03 07      fosfati e sali solidi collegati
- 06 03 08      soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati
- 06 03 09      sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)
- 06 03 10      sali solidi contenenti ammonio
- 06 03 11\*      sali e soluzioni contenenti cianuri
- 06 03 12      sali e soluzioni contenenti composti organici
- 06 03 99      rifiuti non specificati altrimenti

- 06 04 rifiuti contenenti metalli**
- 06 04 01 ossidi metallici
  - 06 04 02\* sali metallici (tranne 06 03)
  - 06 04 03\* rifiuti contenenti arsenico
  - 06 04 04\* rifiuti contenenti mercurio
  - 06 04 05\* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
  - 06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti**
- 06 05 02\* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
  - 06 05 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 06 05 02
- 06 06 rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolfurazione**
- 06 06 01 rifiuti contenenti zolfo
  - 06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 07 rifiuti da processi chimici degli alogeni**
- 06 07 01\* rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
  - 06 07 02\* carbone attivo dalla produzione di cloro
  - 06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 08 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio**
- 06 08 01 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
- 06 09 rifiuti da processi chimici del fosforo**
- 06 09 01 fosfogesso
  - 06 09 02 scorie contenenti fosforo
  - 06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 10 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti**
- 06 10 01 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
- 06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti**
- 06 11 01 gesso dalla produzione di biossido di titanio
  - 06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 13 rifiuti da altri processi chimici inorganici**
- 06 13 01\* pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
  - 06 13 02\* carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
  - 06 13 03 nerofumo di gas
  - 06 13 04\* rifiuti dalla lavorazione dell'amianto
  - 06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI**
- 07 01 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base**
- 07 01 01\* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
  - 07 01 03\* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
  - 07 01 04\* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
  - 07 01 07\* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
  - 07 01 08\* altri fondi di distillazione e residui di reazione
  - 07 01 09\* residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
  - 07 01 10\* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
  - 07 01 11\* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
  - 07 01 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 01 11
  - 07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 07 02 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**
- 07 02 01\* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
  - 07 02 03\* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
  - 07 02 04\* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
  - 07 02 07\* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
  - 07 02 08\* altri fondi di distillazione e residui di reazione
  - 07 02 09\* residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
  - 07 02 10\* altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
  - 07 02 11\* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
  - 07 02 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 02 11
  - 07 02 13 plastica di scarto
  - 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 03 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)**
- 07 03 01\* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
  - 07 03 03\* solventi organici alogenti, soluzioni di lavaggio ed acque madri
  - 07 03 04\* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
  - 07 03 07\* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
  - 07 03 08\* altri fondi di distillazione e residui di reazione
  - 07 03 09\* residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
  - 07 03 10\* altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
  - 07 03 11\* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
  - 07 03 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 03 11
  - 07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 04 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)**
- 07 04 01\* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
  - 07 04 03\* solventi di organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
  - 07 04 04\* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
  - 07 04 07\* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
  - 07 04 08\* altri fondi di distillazione e residui di reazione
  - 07 04 09\* residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
  - 07 04 10\* altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
  - 07 04 11\* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
  - 07 04 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 04 11
  - 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 05 rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici**
- 07 05 01\* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
  - 07 05 03\* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
  - 07 05 04\* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
  - 07 05 07\* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
  - 07 05 08\* altri fondi di distillazione e residui di reazione
  - 07 05 09\* residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
  - 07 05 10\* altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
  - 07 05 11\* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
  - 07 05 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 05 11
  - 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 07 06 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici**
- 07 06 01\* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
  - 07 06 03\* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
  - 07 06 04\* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
  - 07 06 07\* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
  - 07 06 08\* altri fondi di distillazione e residui di reazione
  - 07 06 09\* residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
  - 07 06 10\* altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
  - 07 06 11\* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
  - 07 06 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 06 11
  - 07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 07 rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti**
- 07 07 01\* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
  - 07 07 03\* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
  - 07 07 04\* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
  - 07 07 07\* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
  - 07 07 08\* altri fondi di distillazione e residui di reazione
  - 07 07 09\* residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
  - 07 07 10\* altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
  - 07 07 11\* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose
  - 07 07 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 07 11
  - 07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**
- 08 01 rifiuti da PFFU e da operazioni di scrostatura e sverniciatura**
- 08 01 11\* pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
  - 08 01 12 pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 11
  - 08 01 13\* fanghi derivanti da pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
  - 08 01 14 fanghi derivanti da pitture e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 13
  - 08 01 15\* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
  - 08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture o vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 15
  - 08 01 17\* rifiuti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
  - 08 01 18 rifiuti da operazioni di scrostatura e sverniciatura diversi da quelli di cui al punto 08 01 17
  - 08 01 19\* sospensioni acquose contenenti pitture o vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
  - 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture o vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 19
  - 08 01 21\* soluzione decapante di scarto per pitture o vernici
  - 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 02 rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)**
- 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
  - 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
  - 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
  - 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 03 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa**
- 08 03 01\* inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
  - 08 03 02\* inchiostri di scarto contenenti solventi non alogenati
  - 08 03 03 inchiostri di scarto a base acquosa
  - 08 03 04 inchiostro essiccato

- 08 03 05\* fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
- 08 03 06\* fanghi di inchiostri contenenti solventi non alogenati
- 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 08 soluzioni acquose contenenti inchiostro
- 08 03 09 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
- 08 03 10\* solventi organici di scarto usati per operazioni di pulizia
- 08 03 11\* soluzioni per incisioni di scarto
- 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 04 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)**
- 08 04 09\* adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto diversi da quelli di cui al punto 08 04 09
- 08 04 11\* fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui al punto 08 04 11
- 08 04 13\* fanghi acquosi di adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 14 fanghi acquosi di adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui al punto 08 04 13
- 08 04 15\* soluzioni acquose di scarto contenenti adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 16 soluzioni acquose di scarto contenenti adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui al punto 08 04 15
- 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 05 rifiuti non specificati altrimenti**
- 08 05 01\* isocianati di scarto
- 09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA**
- 09 01 rifiuti dell'industria fotografica**
- 09 01 01\* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
- 09 01 02\* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
- 09 01 03\* soluzioni di sviluppo a base solvente
- 09 01 04\* soluzioni di fissaggio
- 09 01 05\* soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
- 09 01 06\* rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici
- 09 01 07 carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 08 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 10 macchine fotografiche usa e getta senza batterie
- 09 01 11\* macchine fotografiche usa e getta contenenti batterie incluse in 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
- 09 01 12 macchine fotografiche usa e getta diverse da quelle di cui al punto 09 01 11
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI**
- 10 01 rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)**
- 10 01 01 ceneri pesanti
- 10 01 02 ceneri leggere di carbone
- 10 01 03 torba e ceneri leggere di legno (non trattate)
- 10 01 04\* ceneri leggere di olio
- 10 01 05 rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 06 altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 01 07 fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 08 altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 01 09\* acido solforico
- 10 01 11 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie
- 10 01 12 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10 01 13\* ceneri leggere derivanti da idrocarburi emulsionati usati come carburante
- 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio**
- 10 02 01 rifiuti dalla trasformazione delle scorie
  - 10 02 02 scorie non trasformate
  - 10 02 05 altri fanghi
  - 10 02 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
  - 10 02 07\* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi prodotti da forni ad arco elettrico contenenti sostanze pericolose
  - 10 02 08 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi prodotti da forni ad arco elettrico diversi da quelli di cui al punto 10 02 07
  - 10 02 09 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi prodotti da altri processi di lavorazione del ferro e dell'acciaio
  - 10 02 10 calamina
  - 10 02 11\* aiuti derivanti dal trattamento delle acque di raffreddamento contenenti olio
  - 10 02 12 altri rifiuti derivanti dal trattamento delle acque di raffreddamento
  - 10 02 13\* fanghi derivanti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose
  - 10 02 14 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui al punto 10 02 13
  - 10 02 99 altri rifiuti non specificati altrimenti
- 10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio**
- 10 03 01\* catrami ed altri rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi
  - 10 03 02 frammenti di anodi
  - 10 03 04\* scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
  - 10 03 05 polvere di allumina
  - 10 03 06 suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi
  - 10 03 07\* rivestimenti di carbone usati
  - 10 03 08\* scorie saline di seconda fusione
  - 10 03 09\* scorie nere di seconda fusione
  - 10 03 10\* rifiuti dal trattamento di scorie saline e scorie nere
  - 10 03 11 polveri dai gas effluenti da camino
  - 10 03 12 altre polveri e particolato (inclusa polvere di macinazione)
  - 10 03 13 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 03 14 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 03 15\* scorie infiammabili o che rilasciano al contatto con l'acqua gas infiammabili in quantità pericolose
  - 10 03 16 scorie diverse da quelle di cui al punto 10 03 15
  - 10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo**
- 10 04 01\* scorie (di prima e seconda fusione)
  - 10 04 02\* incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
  - 10 04 03\* arsenato di calcio
  - 10 04 04\* polveri dai gas effluenti da camino
  - 10 04 05\* altre polveri e particolato
  - 10 04 06\* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 04 07\* fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 04 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
  - 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco**
- 10 05 01\* scorie (di prima e seconda fusione)
  - 10 05 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
  - 10 05 03\* polveri dai gas effluenti da camino
  - 10 05 04 altre polveri e particolato
  - 10 05 05\* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 05 06\* fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 05 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
  - 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti



- 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame**
- 10 06 01 scorie (prima e seconda fusione)
  - 10 06 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
  - 10 06 03\* polveri dai gas effluenti da camino
  - 10 06 04 altre polveri e particolato
  - 10 06 05\* rifiuti della raffinazione elettrolitica
  - 10 06 06\* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 06 07\* fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 06 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
  - 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino**
- 10 07 01 scorie (di prima e seconda fusione)
  - 10 07 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
  - 10 07 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 07 04 altre polveri e particolato
  - 10 07 05 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 07 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
  - 10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 08 rifiuti da altri processi metallurgici non ferrosi**
- 10 08 01 scorie (prima e seconda fusione)
  - 10 08 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
  - 10 08 03 polveri dai gas effluenti da camino
  - 10 08 04 altre polveri e particolato
  - 10 08 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 08 06 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 08 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
  - 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi**
- 10 09 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
  - 10 09 02 forme contenenti leganti organici utilizzate
  - 10 09 03 scorie di fusione
  - 10 09 04 polveri di fornace
  - 10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi**
- 10 10 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
  - 10 10 02 forme contenenti leganti organici utilizzate
  - 10 10 03 scorie di fusione
  - 10 10 04 polveri di fornace
  - 10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 11 rifiuti dalla fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**
- 10 11 01 miscela di preparazione scartata prima del processo del vetro
  - 10 11 02 vetro di scarto
  - 10 11 03 materiali di scarto a base di vetro
  - 10 11 04 polveri dai gas effluenti da camino
  - 10 11 05 altre polveri e particolato
  - 10 11 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 11 07 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 11 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
  - 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 10 12 rifiuti dalla fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione**
  - 10 12 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
  - 10 12 02 polveri dai gas effluenti da camino
  - 10 12 03 altre polveri e particolato
  - 10 12 04 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 12 05 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 12 06 stampi inutilizzabili
  - 10 12 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
  - 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 13 rifiuti dalla fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali**
  - 10 13 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
  - 10 13 02 rifiuti dalla fabbricazione di amianto cemento
  - 10 13 03 rifiuti dalla fabbricazione di altri materiali compositi in cemento
  - 10 13 04 rifiuti dalla calcinazione dall'idratazione del calcare
  - 10 13 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 13 06 altre polveri e particolato
  - 10 13 07 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
  - 10 13 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
  - 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 11 RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DA TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA**
  - 11 01 rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)**
    - 11 01 01\* soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
    - 11 01 02\* soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
    - 11 01 03\* rifiuti esenti da cianuri contenenti cromo
    - 11 01 04 rifiuti esenti da cianuri non contenenti cromo
    - 11 01 05\* soluzioni acide di decapaggio
    - 11 01 06\* acidi non specificati altrimenti
    - 11 01 07\* alcali non specificati altrimenti
    - 11 01 08\* fanghi di fosfatazione
  - 11 02 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi**
    - 11 02 01 rifiuti da processi idrometallurgici del rame
    - 11 02 02\* rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
    - 11 02 03 rifiuti dalla produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
    - 11 02 04 fanghi non specificati altrimenti
  - 11 03 rifiuti solidi e fanghi da processi di tempratura**
    - 11 03 01\* rifiuti contenenti cianuri
    - 11 03 02\* altri rifiuti
  - 11 04 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti**
    - 11 04 01 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
- 12 RIFIUTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI; PLASTICA**
  - 12 01 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura)**
    - 12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi
    - 12 01 02 altre particelle di metalli ferrosi
    - 12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
    - 12 01 04 altre particelle di metalli non ferrosi

- 12 01 05 particelle di plastica
- 12 01 06\* oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
- 12 01 07\* oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
- 12 01 08\* emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
- 12 01 09\* emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
- 12 01 10\* oli sintetici per macchinari
- 12 01 11\* fanghi di lavorazione
- 12 01 12\* grassi e cere esauriti
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 12 02 rifiuti da trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettificazione, lappatura, lucidatura)**
- 12 02 01 polvere per sabbiatura esausta
- 12 02 02 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura
- 12 02 03 fanghi da lucidatura
- 12 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 12 03 rifiuti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)**
- 12 03 01\* soluzioni acquose di lavaggio
- 12 03 02\* rifiuti da sgrassatura a vapore
- 13 OLI ESAURITI (tranne oli commestibili, 05 e 12)**
- 13 01 oli esauriti da circuiti idraulici e freni**
- 13 01 01\* oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
- 13 01 02\* altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
- 13 01 03\* altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
- 13 01 04\* emulsioni contenenti composti organici clorurati
- 13 01 05\* emulsioni non contenenti composti organici clorurati
- 13 01 06\* oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
- 13 01 07\* altri oli per circuiti idraulici
- 13 01 08\* oli per freni
- 13 02 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi**
- 13 02 01\* oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
- 13 02 02\* oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
- 13 02 03\* altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
- 13 03 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi**
- 13 03 01\* oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
- 13 03 02\* altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
- 13 03 03\* oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
- 13 03 04\* oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
- 13 03 05\* oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
- 13 04 oli di cala**
- 13 04 01\* oli di cala da navigazione interna
- 13 04 02\* oli di cala provenienti dalle fognature dei moli
- 13 04 03\* oli di cala da altre navigazioni
- 13 05 prodotti di separazione olio/acqua**
- 13 05 01\* solidi di separazione olio/acqua
- 13 05 02\* fanghi di separazione olio/acqua
- 13 05 03\* fanghi da collettori
- 13 05 04\* fanghi o emulsioni da dissalatori
- 13 05 05\* altre emulsioni

- 13 06      altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti**  
13 06 01\*    altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
- 14            RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (tranne 07 e 08)**
- 14 01      rifiuti da sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiature**
- 14 01 01\*    clorofluorocarburi (CFC)  
14 01 02\*    altri solventi alogenati e miscele di solventi  
14 01 03\*    altri solventi e miscele di solventi  
14 01 04\*    miscele acquose contenenti solventi alogenati  
14 01 05\*    miscele acquose non contenenti solventi alogenati  
14 01 06\*    fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati  
14 01 07\*    fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
- 14 02      rifiuti dalla pulizia di tessuti**
- 14 02 01\*    solventi alogenati e miscele di solventi  
14 02 02\*    miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati  
14 02 03\*    fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati  
14 02 04\*    fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 14 03      rifiuti dell'industria elettronica**
- 14 03 01\*    clorofluorocarburi (CFC)  
14 03 02\*    altri solventi alogenati  
14 03 03\*    solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati  
14 03 04\*    fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati  
14 03 05\*    fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 14 04      rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol**
- 14 04 01\*    clorofluorocarburi (CFC)  
14 04 02\*    altri solventi alogenati e miscele di solventi  
14 04 03\*    altri solventi e miscele di solventi  
14 04 04\*    fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati  
14 04 05\*    fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 14 05      rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)**
- 14 05 01\*    clorofluorocarburi (CFC)  
14 05 02\*    altri solventi alogenati e miscele di solventi  
14 05 03\*    altri solventi e miscele di solventi  
14 05 04\*    fanghi contenenti solventi alogenati  
14 05 05\*    fanghi contenenti altri solventi
- 15            RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI; STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**
- 15 01      imballaggi**
- 15 01 01    imballaggi di carta e cartone  
15 01 02    imballaggi in plastica  
15 01 03    imballaggi in legno  
15 01 04    imballaggi in metallo  
15 01 05    imballaggi compositi  
15 01 06    imballaggi in più materiali  
15 01 07    imballaggi in vetro  
15 01 08\*    imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

- 15 02      assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**
- 15 02 02\*    assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose
- 15 02 03    assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui al punto 15 02 02
- 16           RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**
- 16 01      veicolo fuori uso e loro componenti**
- 16 01 03    pneumatici fuori uso
- 16 01 04    veicolo inutilizzabili
- 16 01 06    veicoli fuori uso, svuotati di tutti i liquidi e di altre componenti pericolose
- 16 01 99    rifiuti non specificati altrimenti
- 16 02      apparecchiature fuori uso e loro componenti**
- 16 02 09\*    trasformatori e condensatori contenenti PCB o PCT
- 16 02 10\*    apparecchiature fuori uso contenenti PCB o PCT o da essi contaminate diverse da quelle di cui al punto 16 02 09
- 16 02 11\*    apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 16 02 12\*    apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
- 16 02 13\*    apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui ai punti 16 02 09 e 16 02 12
- 16 02 14    apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui ai punti da 16 02 09 a 16 02 13
- 16 02 15\*    componenti pericolose rimosse da apparecchiature fuori uso
- 16 02 16    componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui al punto 16 02 15
- 16 03      prodotti fuori specifica**
- 16 03 01    prodotti fuori specifica inorganici
- 16 03 02    prodotti fuori specifica organici
- 16 04      rifiuti esplosivi di scarto**
- 16 04 01\*    munizioni di scarto
- 16 04 02\*    fuochi artificiali di scarto
- 16 04 03\*    altri rifiuti esplosivi di scarto
- 16 05      gas e sostanze chimiche in contenitori**
- 16 05 01    gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)
- 16 05 02    altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti
- 16 05 03    altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti
- 16 06      batterie ed accumulatori**
- 16 06 01\*    accumulatori al piombo
- 16 06 02\*    accumulatori al nichel-cadmio
- 16 06 03\*    accumulatori al mercurio
- 16 06 04    accumulatori alcalini (tranne 16 06 03)
- 16 06 05    altre batterie e accumulatori
- 16 06 06\*    elettroliti da batterie e accumulatori
- 16 07      rifiuti dalla pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 12)**
- 16 07 01\*    rifiuti dalla pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
- 16 07 02\*    rifiuti dalla pulizia di cisterne di navi contenenti oli
- 16 07 03\*    rifiuti dalla pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
- 16 07 04\*    rifiuti dalla pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
- 16 07 05\*    rifiuti dalla pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
- 16 07 06\*    rifiuti dalla pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
- 16 07 07    rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi
- 16 07 99    rifiuti non specificati altrimenti

- 16 08 catalizzatori esauriti**
- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 02\* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi <sup>(1)</sup> o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti altri metalli di transizione <sup>(2)</sup> o composti di metalli di transizione (tranne 16 08 07)
- 16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico a letto fluido
- 16 08 05\* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 06\* liquidi esauriti usati come catalizzatori
- 16 08 07\* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 17 RIFIUTI DA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)**
- 17 01 cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso**
- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramica
- 17 01 04 materiali da costruzione a base di gesso
- 17 01 05 materiali da costruzione a base di amianto
- 17 02 legno, vetro e plastica**
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica
- 17 03 asfalto, catrame e prodotti catramosi**
- 17 03 01 asfalto contenente catrame
- 17 03 02 asfalto (non contenente catrame)
- 17 03 03 catrame e prodotti catramosi
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)**
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 17 04 08 cavi
- 17 05 terra e materiali di dragaggio**
- 17 05 03\* terra e rocce contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce diverse da quelle di cui al punto 17 05 03
- 17 05 05\* terra di dragaggio contenente sostanze pericolose
- 17 05 06 terra di dragaggio diversa da quella di cui al punto 17 05 05
- 17 06 materiali isolanti**
- 17 06 01\* materiali isolanti contenenti amianto
- 17 06 02 altri materiali isolanti
- 17 07 rifiuti misti da costruzioni e demolizioni**
- 17 07 02\* rifiuti misti da costruzioni e demolizioni o rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata contenenti sostanze pericolose
- 17 07 03 rifiuti misti da costruzioni e demolizioni diversi da quelli di cui al punto 17 07 02

- 18 RIFIUTI DALLA RICERCA MEDICA E VETERINARIA (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)**
- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e da sistemi di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie dell'uomo**
- 18 01 01 oggetti da taglio (tranne 18 01 03)
- 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue (tranne 18 01 03)
- 18 01 03\* rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiedono precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 01 04 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiedono precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (ad esempio abbigliamento, contenitori ed indumenti monouso)
- 18 01 06\* sostanze chimiche contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui al punto 18 01 06
- 18 01 08\* medicinali citotossici e citostatici
- 18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui al punto 18 01 08
- 18 01 10\* amalgama di scarto da odontoiatria
- 18 02 rifiuti dalla ricerca e da sistemi di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali**
- 18 02 01 oggetti da taglio (tranne 18 02 02)
- 18 02 02\* rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiedono precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 02 03 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiedono precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 02 05\* sostanze chimiche contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui al punto 18 02 05
- 18 02 07\* medicinali citotossici e citostatici
- 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui al punto 18 02 07
- 19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA**
- 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti**
- 19 01 02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
- 19 01 05\* residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
- 19 01 06\* acque reflue dal trattamento dei fumi ed altre acque reflue
- 19 01 07\* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
- 19 01 10\* carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
- 19 01 11\* ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose
- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui al punto 19 01 11
- 19 01 13\* ceneri leggere contenenti sostanze pericolose
- 19 01 14 ceneri leggere diverse da quelle di cui al punto 19 01 13
- 19 01 15\* polveri di caldaia contenenti sostanze pericolose
- 19 01 16 polveri di caldaia diverse da quelle di cui al punto 19 01 15
- 19 01 17\* rifiuti della pirolisi contenenti sostanze pericolose
- 19 01 18 rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui al punto 19 01 17
- 19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 02 rifiuti da trattamenti chimico-fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**
- 19 02 01\* fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi dal trattamento di precipitazione dei metalli
- 19 02 03 miscele di rifiuti composte esclusivamente di rifiuti non contrassegnati come pericolosi
- 19 02 04\* miscele di rifiuti composte da almeno un tipo di rifiuto contrassegnato come pericoloso

- 19 03      rifiuti stabilizzati/solidificati <sup>(3)</sup>**
- 19 03 04\*    rifiuti inclusi tra quelli pericolosi e parzialmente <sup>(4)</sup> stabilizzati
- 19 03 05    rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 04
- 19 03 06\*    rifiuti inclusi tra quelli pericolosi e solidificati
- 19 03 07    rifiuti solidificati diversi da quelli di cui al punto 19 03 06
- 19 04      rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione**
- 19 04 01    rifiuti vetrificati
- 19 04 02\*    ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
- 19 04 03\*    fase solida non vetrificata
- 19 04 04    rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
- 19 05      rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi**
- 19 05 01    frazione non composta di rifiuti urbani e simili
- 19 05 02    frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
- 19 05 03    composti fuori specifica
- 19 05 99    rifiuti non specificati altrimenti
- 19 06      rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti**
- 19 06 01    fanghi dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
- 19 06 02    fanghi dal trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
- 19 06 99    rifiuti non specificati altrimenti
- 19 07      percolato di discariche**
- 19 07 01    percolato di discariche
- 19 08      rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti**
- 19 08 01    mondiglia
- 19 08 02    rifiuti da dissabbiamento (filtrazione di acque)
- 19 08 03\*    grassi ed oli da separatori olio/acqua
- 19 08 04    fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
- 19 08 05    fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 06\*    resine di scambio ionico sature od esauste
- 19 08 07\*    soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 08 99    rifiuti non specificati altrimenti
- 19 09      rifiuti dalla preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale**
- 19 09 01    rifiuti da filtrazioni primarie e screening
- 19 09 02    fanghi da impianti di chiarificazione delle acque
- 19 09 03    fanghi da impianti di decarbonatazione delle acque
- 19 09 04    carbone attivo esaurito
- 19 09 05    resine di scambio ionico sature od esauste
- 19 09 06    soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 09 99    rifiuti non specificati altrimenti
- 19 10      rifiuti da operazioni di frantumazione di rifiuti a contenuto metallico**
- 19 10 01    rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
- 19 10 02    rifiuti non ferrosi
- 19 10 03\*    fluff-frazione leggera contenente sostanze pericolose
- 19 10 04    fluff-frazione leggera diversa da quella di cui al punto 19 10 03
- 19 10 05\*    polvere ed altre frazioni contenenti sostanze pericolose
- 19 10 06    polvere ed altre frazioni diverse da quelle di cui al punto 19 10 05



- 20 RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**
- 20 01 raccolta differenziata**
- 20 01 01 carta e cartone
  - 20 01 02 vetro
  - 20 01 03 plastica (piccole dimensioni)
  - 20 01 04 altri tipi di plastica
  - 20 01 05 metallo (piccole dimensioni, es. lattine)
  - 20 01 06 altri tipi di metallo
  - 20 01 07 legno
  - 20 01 08 rifiuti alimentari di natura organica
  - 20 01 10 abiti
  - 20 01 11 prodotti tessili
  - 20 01 13\* solventi
  - 20 01 14\* acidi
  - 20 01 15\* rifiuti alcalini
  - 20 01 17\* prodotti fotochimici
  - 20 01 19\* pesticidi
  - 20 01 21\* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
  - 20 01 22 aerosol
  - 20 01 23\* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
  - 20 01 25 oli e grassi alimentari
  - 20 01 26\* oli e grassi diversi da quelli di cui al punto 20 01 25
  - 20 01 27\* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
  - 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui al punto 20 01 27
  - 20 01 29\* detergenti contenenti sostanze pericolose
  - 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui al punto 20 01 29
  - 20 01 31\* medicinali citotossici e citostatici
  - 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui al punto 20 01 31
  - 20 01 33\* batterie e accumulatori misti contenenti batterie o accumulatori compresi nei codici 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
  - 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui al punto 20 01 33
  - 20 01 35\* apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose
  - 20 01 36 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 20 02 rifiuti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**
- 20 02 01 rifiuti compostabili
  - 20 02 02 terreno e rocce
  - 20 02 03 altri rifiuti non compostabili
- 20 03 altri rifiuti urbani**
- 20 03 01 rifiuti urbani misti
  - 20 03 02 rifiuti di mercati
  - 20 03 03 residui dalla pulizia di strade
  - 20 03 04 fanghi da serbatoi settici

(<sup>1</sup>) I metalli di transizione sono: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio, renio.

(<sup>2</sup>) Cfr. nota 1.

(<sup>3</sup>) I processi di stabilizzazione modificano il grado di pericolosità delle componenti dei rifiuti e quindi trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione modificano solo lo stato fisico dei rifiuti tramite gli additivi (ad esempio da liquido a solido), senza alterarne le proprietà chimiche.

(<sup>4</sup>) Si considerano «parzialmente stabilizzati» i rifiuti che, anche dopo il processo di stabilizzazione, possono ancora rilasciare nell'ambiente a breve, medio o lungo termine componenti pericolose che non sono state modificate e rese completamente innocue.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2000

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

[notificata con il numero C(2000) 2405]

(2000/533/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

## Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30,

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 agosto 2000, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

## Germania

- 700 tonnellate originarie del Botswana,
- 130 tonnellate originarie della Namibia,

considerando quanto segue:

## Regno Unito

- 1 100 tonnellate originarie del Botswana,
- 1 130 tonnellate originarie della Namibia,
- 100 tonnellate originarie dello Swaziland,
- 1 255 tonnellate originarie dello Zimbabwe.

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

## Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di settembre 2000 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

(2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 agosto 2000 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

Botswana:	11 276 tonnellate
Kenia:	142 tonnellate
Madagascar:	7 579 tonnellate
Swaziland:	2 883 tonnellate
Zimbabwe:	3 585 tonnellate
Namibia:	7 463 tonnellate.

(3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° settembre 2000, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 tonnellate.

## Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(4) Appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE<sup>(4)</sup>,

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2000.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2000

**che stabilisce le misure di applicazione necessarie per attuare l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee dell'8 agosto 2000 relativa alla causa T-159/00 R**

[notificata con il numero C(2000) 2535]

(2000/534/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) In data 8 agosto 2000 il presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha emesso un'ordinanza relativa alla causa T-159/00 R [Suproco NV di seguito denominata «Suproco» — contro la Commissione delle Comunità europee] (di seguito denominata «l'ordinanza»).
- (2) Tale ordinanza ha sospeso, nei riguardi di Suproco, l'applicazione del regolamento (CE) n. 465/2000 della Commissione, del 29 febbraio 2000, che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM <sup>(1)</sup>.
- (3) In virtù della medesima ordinanza, Suproco è stata autorizzata ad importare, fino al 30 settembre 2000, prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM per un limite complessivo di 400 tonnellate.
- (4) Al fine di consentire a Suproco di effettuare le operazioni autorizzate in virtù dell'ordinanza, occorre adottare disposizioni di applicazione che gli Stati membri e Suproco dovranno applicare, senza pregiudizio della sentenza che il Tribunale pronuncerà sul merito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Suproco NV, società costituita secondo il diritto delle Antille olandesi, stabilita a Willemstad (Curaçao, Antille olandesi) è autorizzata ad importare nella Comunità 400 tonnellate di zucchero con origine cumulata CE/PTOM alle seguenti condizioni:

- 1) Le importazioni sono subordinate al rilascio di un titolo d'importazione; le autorità competenti degli Stati membri procedono al rilascio dei titoli conformemente alle disposi-

zioni applicabili del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione <sup>(2)</sup>.

Alla casella 24 del titolo figura la menzione «ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle CE relativa alla causa T-159/00 R dell'8.8.2000».

- 2) Suproco costituisce una cauzione di 3 EUR/t; detta cauzione viene svincolata se l'importazione è effettuata conformemente al titolo d'importazione.

*Articolo 2*

Il rilascio dei titoli d'importazione e l'importazione della merce hanno luogo entro il 30 settembre 2000. Suproco può tuttavia immettere in libera pratica nel territorio doganale della Comunità, nei limiti di 400 tonnellate, lo zucchero che sarà stato consegnato franco a bordo anteriormente al 30 settembre 2000.

*Articolo 3*

Suproco non può presentare ulteriori domande di titoli d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 465/2000.

*Articolo 4*

Le disposizioni della presente decisione si applicano fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(3)</sup>.

*Articolo 5*

Gli Stati membri e Suproco NV, Industriepark, Brevengat B4, Curaçao, Nederlandse Antillen, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2000.

*Per la Commissione*

Philippe BUSQUIN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2000

**che proroga per la terza volta la validità della decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericoltura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati**

[notificata con il numero C(2000) 2650]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/535/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva del Consiglio 92/59/CEE, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha adottato il 7 dicembre 1999 la decisione 1999/815/CE <sup>(2)</sup>, fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE, che impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericoltura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenenti una o più sostanze quali ftalato di disononile (DINP), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).
- (2) La validità della decisione 1999/815/CE era limitata a tre mesi, conformemente alla disposizione dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE. Di conseguenza, la validità della decisione scadrà l'8 marzo 2000.
- (3) L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE stabilisce che la durata della validità delle misure adottate in base all'articolo 9 della suddetta direttiva è limitata a tre mesi, ma può essere prorogata mediante la stessa procedura prevista per l'adozione di queste misure.
- (4) Al momento dell'adozione della decisione 1999/815/CE era stato previsto di prorogarne la validità, qualora fosse stato necessario. La validità delle misure adottate con la decisione 1999/815/CE in virtù dell'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE è stata prorogata dalle decisioni 2000/217/CE e 2000/381/CE per un ulteriore periodo di tre mesi ogni volta, in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, di detta direttiva. La validità della decisione dovrebbe pertanto scadere il 6 settembre 2000.
- (5) Le ragioni che hanno motivato la decisione 1999/815/CE e la sua proroga in virtù delle decisioni 2000/217/CE e 2000/381/CE sono ancora valide ed è pertanto

necessario mantenere il divieto di immissione sul mercato dei prodotti menzionati.

- (6) Taluni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE, modificata dalle decisioni 2000/217/CE e 2000/381/CE, con misure applicabili fino al 6 settembre 2000. È pertanto necessario garantire che la validità di queste misure sia prorogata.
- (7) È pertanto necessario prorogare per una terza volta la validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto previsto da tale decisione. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE la validità può essere prorogata per un periodo di tre mesi.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato d'urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'articolo 5 della decisione 1999/815/CE i termini «6 settembre 2000» sono sostituiti dai termini «[5 dicembre 2000]».

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione entro 10 giorni dalla notificazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46.